



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Provincia di Salerno

Via Orto delle Castagne - 84060 Monteforte Cilento SA – Tel. 0974 996006 – Fax 0974 996210
C.F. 84000750657 – P.I. 00776040651

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 12/11/2014

indice

Art. 1 - Definizioni	Pagina 3
Art. 2 - Oggetto del Regolamento	Pagina 3
Art. 3 - Gestione del servizio	Pagina 3
Art. 4 - Destinazione dell'acqua	Pagina 4
Art. 5 - Tipi di fornitura	Pagina 4
Art. 6 - Concessioni dell'acqua ai richiedenti	Pagina 5
Art. 7 - Servizio di fognatura e depurazione	Pagina 5
Art. 8 - Domande di fornitura	Pagina 5
Art. 9 - Diritto di rifiuto e revoca della concessione	Pagina 6
Art. 10 - Durata dei contratti	Pagina 6
Art. 11 - Recesso dal contratto da parte del Cliente	Pagina 6
Art. 12 - Subentro o voltura	Pagina 7
Art. 13 - Interruzione della fornitura da parte del Gestore	Pagina 7
Art. 14 - Prescrizioni generali	Pagina 8
Art. 15 - Divieti e prescrizioni tecniche	Pagina 9
Art. 16 - Apparecchi di misura	Pagina 9
Art. 17 - Misurazione e controllo degli scarichi	Pagina 11
Art. 18 - Proprietà e manutenzione delle condotte	Pagina 11
Art. 19 - Acquedotto rurale	Pagina 11
Art. 20 - Determinazione della tariffa	Pagina 12
Art. 21 - Rilevazione dei consumi	Pagina 12
Art. 22 - Fatturazione	Pagina 13
Art. 23 - Modalità di pagamento	Pagina 13
Art. 24 - Sanzioni	Pagina 14
Art. 25 - Norme finali	Pagina 14
Art. 26- Entrata in vigore	Pagina 14

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni che seguono:
 - **Gestore:** il Comune di Monteforte Cilento, soggetto abilitato a svolgere il servizio idrico integrato.
 - **Cliente:** la persona fisica o giuridica che usufruisce del servizio.
 - **Regolamento :** il documento che disciplina il servizio per la generalità dei clienti.
 - **Contratto:** è il documento che disciplina, unitamente al Regolamento il rapporto tra Cliente e Gestore.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - la somministrazione dei servizi di approvvigionamento idrico, di distribuzione idrica, di fognatura e depurazione nei confronti dei clienti;
 - i principi ai quali deve essere uniformata l'erogazione del servizio ed i rapporti con i clienti.
2. Eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio comunale.
3. Il presente Regolamento dovrà intendersi quale parte integrante di ogni contratto sottoscritto e le sue variazioni o modifiche si intendono accettate dal Cliente senza necessità di alcuna materiale approvazione
4. Il Regolamento è pubblicato sul sito web del Comune di Monteforte Cilento.

Art. 3 - Gestione del servizio

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nonché di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue, nel territorio comunale, è assunto dal Gestore in economia.
2. Le modalità del servizio vengono regolate dalle norme del presente Regolamento.

Art. 4 – Destinazione dell'acqua

1. L'acqua è destinata agli usi potabili e d'igiene del centro abitato, sia pubblici sia privati. Quando ve ne sia disponibilità potrà pure essere concessa per altri scopi (usi industriali, aziende agricole, ecc...).
2. Il Gestore, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti dal presente Regolamento, con spese di contributo a carico del richiedente e secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.
3. Le concessioni di cui al comma precedente sono revocabili in ogni momento, come pure possono essere temporaneamente sospese, nei casi previsti dal presente Regolamento senza che ciò possa dar luogo risarcimento di alcun genere.
4. E' vietato l'uso dell'acqua per finalità diverse da quelle previste al comma 1.
5. Non potranno essere concesse somministrazioni per uso irriguo.
6. È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

Art. 5 – Tipi di fornitura

1. Le forniture si distinguono in: *forniture per uso pubblico; forniture per uso privato*
2. Sono considerati impianti per uso pubblico: le fontane pubbliche; le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici; le bocche di incendio pubbliche.
3. L'attingimento dalle fontane pubbliche è consentito nei limiti dei bisogni di uso potabile e domestico. E' vietato attingere acqua per scopo speculativo o mediante l'applicazione alle bocche erogatrici di tubi provvisori o qualsiasi altro mezzo per condurre l'acqua in locali privati, vasche, cisterne, botti, ecc.
4. Le utenze di acqua potabile ad uso privato sono distinte secondo i seguenti usi:
 - a) **concessioni per uso domestico:** l'acqua utilizzata a soddisfare i bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti (alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici);
 - b) **concessioni per usi diversi:**
 - pubblico (scuole, caserme, centri sportivi, ecc.)
 - commerciale (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi e in genere esercizi deputati alla produzione di servizi)
 - industriale (impieghi relativi allo svolgimento di attività produttive di beni)

- agricolo
- usi comuni (fontane, bocche di lavaggio stradali, ecc.)
- allevamento bestiame
- bocche antincendio

Art. 6 – Concessioni dell'acqua ai richiedenti

1. Le concessioni sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore, e vengono accordate sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni del Regolamento. Per la presentazione dell'istanza di concessione è necessario, pertanto, che gli stabili interessati siano in posizione tale da ricavare l'acqua in pressione.
2. La concessione è subordinata alla presenza di un idoneo sistema di smaltimento delle acque di rifiuto, regolarmente autorizzato.
3. Se le tubazioni dovessero essere collocate in proprietà di terzi, i richiedenti dovranno munirsi dei nulla osta dei proprietari dei terreni interessati, che dovranno essere allegati all'istanza di concessione.
4. Le concessioni forfetarie con erogazione a bocca libera sono ammesse solo per bocche da incendio.
5. Le concessioni avranno inizio il giorno di attivazione dell'impianto e dureranno fino a disdetta o revoca, salvo i casi di uso temporaneo dell'acqua, per i quali sono stabiliti prezzi e condizioni particolari di fornitura.

Art. 7 - Servizio di fognatura e depurazione

1. Il Gestore assicura il servizio di fognatura e depurazione per gli usi domestici. Per gli usi industriali il servizio può essere assicurato compatibilmente con la capacità degli impianti ed in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. E' vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.

CAPO II - CONTRATTI

Art. 8 - Domande di fornitura

1. Chi intende ottenere una concessione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura, depurazione deve presentare domanda al Gestore, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monteforte Cilento, allegando le seguenti indicazioni rese sotto forma di autocertificazione:
 - Cognome, nome e residenza del richiedente;
 - Se è proprietario, affittuario, conduttore, comodatario, amministratore, titolare di un diritto reale di godimento o a chi dichiarare la semplice disponibilità dell'immobile per il quale viene richiesta la fornitura;
 - I dati catastali e l'ubicazione dell'immobile nonché gli estremi del provvedimento che ne ha autorizzato la costruzione;
2. La domanda di concessione dovrà essere corredata da ricevuta di versamento di € 50,00 quale diritto fisso per spese di allaccio e di segreteria.
3. La concessione della fornitura avverrà per singolo Cliente e per singolo uso. Non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue, salvo il caso di locali che costituiscano pertinenza dell'appartamento o dei locali produttivi.
4. Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più Clienti, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.

Art. 9 – Diritto di rifiuto e revoca della concessione

1. Il Gestore, previo accertamento e parere dell'ufficio tecnico, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione a subordinarla a particolari prescrizioni.
2. Il Gestore avrà facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, ovvero a suo esclusivo, insindacabile giudizio, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di danni da parte del Cliente.

Art. 10 - Durata dei contratti

1. I contratti di somministrazione per fornitura idrica o servizio fognario sono a tempo indeterminato.
2. I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata massima di un anno rinnovabili una sola volta per un analogo periodo;

Art. 11 - Recesso dal contratto da parte del Cliente

1. La concessione potrà essere disdetta in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta al Gestore. In mancanza di tale comunicazione, il Cliente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per consumi e accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto nonché di eventuali danni che abbiano a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.
2. Il Gestore, nei trenta giorni successivi, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e alla chiusura della fornitura. Il Cliente che recede dal contratto dovrà comunque rispondere dei consumi accertati fino al momento della chiusura nonché al rimborso delle spese per la rimozione del contatore e per la chiusura della presa stradale.

Art. 12 - Subentro o voltura

1. Si verifica il subentro o la voltura allorquando, in continuità di erogazione, un nuovo soggetto subentra al titolare del contratto.
2. Il Cliente già titolare del contratto e il soggetto che intende subentrare dovranno sottoscrivere un'unica richiesta nella quale comunicano rispettivamente le loro intenzioni di recedere e di subentrare nel contratto. In mancanza di tale comunicazione, il titolare del contratto rimane l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi.
3. In caso di subentro, al titolare del contratto non sono addebitate le spese di rimozione del contatore, in quanto l'apparecchio resterà nella disponibilità del Cliente subentrante.
4. Il Cliente subentrante non dovrà sottoscrivere un nuovo contratto in quanto subentra nel contratto preesistente alle stesse condizioni generali e speciali.
5. In caso di richiesta di subentro da parte dell'erede, quando il titolare sia deceduto, il subentro avviene con la sola dichiarazione del cliente subentrante.

Art. 13 - Interruzione della fornitura da parte del Gestore

1. Il Gestore procede alla sospensione della fornitura nei seguenti casi:
 - a) per manomissioni della condotta o per sottrazione dolosa di acqua;
 - b) per manomissione dei sigilli ovvero per qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
 - c) per arbitraria derivazione ad uso di terzi anche se fatta dopo l'apparecchio di misurazione;
 - d) qualora il Cliente impedisse l'accesso agli incaricati del Gestore per l'accertamento dei consumi ovvero per verifiche all'impianto;
 - e) qualora il Cliente risulti moroso o irreperibile per il pagamento della fornitura;

- f)* qualora il Cliente sia deceduto senza che gli eredi siano subentrati nel contratto ovvero nel caso in cui il Cliente sia fallito;
 - g)* per distruzione dell'immobile;
 - h)* qualora nello scarico vengano introdotte sostanze inquinanti e/o pericolose che arrechino danno al processo finale di depurazione;
- 2. Nei casi previsti alle lettere *a)* -*b)* -*c)* -*d)* -*h)* oltre all'immediata interruzione del servizio ed alla facoltà di risoluzione del contratto da parte del Gestore, il Cliente risponderà civilmente e penalmente del proprio operato;
- 3. Nei casi previsti alle lettere *e)* -*f)* -*g)* il Gestore procederà all'interruzione del servizio solo dopo un preavviso di 30 giorni. Il predetto preavviso è obbligatorio. Nel caso la morosità di cui al comma 1, lettera *e)*, riguardi locali pubblici o esercizi commerciali si procederà direttamente a riscossione coattiva, senza interrompere la fornitura.
- 4. In caso di riattivazione del servizio successiva alla sospensione il Cliente dovrà rimborsare al Gestore le spese di sospensione e di riattivazione oltre agli eventuali danni cagionati.
- 5. Il Gestore, in caso di scarsità d'acqua, può regolamentare o limitare la fornitura o vietare i consumi diversi da quello alimentare ed igienico, senza che ciò possa dar luogo a pretese di risarcimento di danni o rimborsi di spese sostenute dal Cliente.
- 6. In caso di limitazione o interruzione del servizio per cause imprevedibili, quali rotture alle condotte o altre cause accidentali nonché per l'esecuzione dei lavori di ripristino, il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni o di rimborso di spese sostenute.

CAPO III - NORME TECNICHE

Art. 14 - Prescrizioni generali

1. Le opere idrauliche, con fornitura e messa in opera dei materiali necessari da eseguire dalla condotta pubblica al contatore dovranno essere realizzate dall'idraulico incaricato dal Gestore, con spese a carico del Cliente.
2. Le opere murarie, di scavo, rinterro e sistemazione della pavimentazione, dovranno essere eseguite a cura e spese del Cliente, secondo le prescrizioni e sotto il controllo del Gestore che avverrà attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il Cliente che intenda realizzare a propria cura e spese anche le opere di allaccio dalla condotta principale al contatore, dovrà presentare istanza scritta al Gestore indicando espressamente la ditta incaricata del lavoro che dovrà controfirmare l'istanza per accettazione dell'incarico. In tal caso le opere di allaccio, previa autorizzazione, potranno essere predisposte anche in assenza dell'incaricato del Gestore che, però, dovrà

essere presente all'atto dell'apposizione del contatore affinché possa apporre il sigillo appena l'allaccio sarà ultimato.

4. Il Cliente è tenuto ad intervenire immediatamente in caso di guasti all'impianto che comportino la perdita di acqua. In caso di inadempienza del cliente il Gestore può intervenire con propri incaricati; in tal caso le relative spese, debitamente documentate, saranno a carico del Cliente.

Art. 15 - Divieti e prescrizioni tecniche

1. E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con tubazioni, recipienti, apparecchi, contenenti acque non potabili, vapore o acqua calda; è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori;
2. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
3. Nel caso che il Cliente prelevi acqua anche da fonti alternative, gli impianti interni dovranno essere strutturati in modo da evitare qualsiasi connessione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.
4. Deve essere rigorosamente impedito il ritorno dell'acqua nella tubazione adduttrice; a tal fine è obbligatoria l'installazione di idonea valvola di non ritorno a valle del contatore;
5. Gli impianti di autoclave, oltre che di valvola di non ritorno, dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante; ciò allo scopo di interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento.
6. E' vietato realizzare impianti di smaltimento a sistema misto, che convogliano nella pubblica fognatura nera sia le acque piovane che quelle usate.
7. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità. A tal fine la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento posizionato dal Gestore.
8. Eventuali impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui.

Art. 16 - Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura dovranno essere obbligatoriamente collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore, sul muro esterno dell'abitazione adiacente alla via

- pubblica ovvero al limite della proprietà privata, affinché sia possibile effettuare la lettura ed il controllo del contatore anche quando il fabbricato non sia presidiato.
2. I contatori devono essere posti in apposite nicchie dotate di sportelli muniti di serratura con chiave universale. Nella nicchia, oltre al misuratore appositamente sigillato, dovranno essere installate le seguenti apparecchiature idrauliche:
 - rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno;
 - chiave di arresto a bocchettone;
 - chiave di arresto a cappuccio;
 - riduttore di pressione ove consigliato dal Gestore
 3. I contatori possono essere installati, rimossi o spostati esclusivamente dagli incaricati del Gestore mentre le spese per il loro acquisto sono sempre a carico del Cliente; il Gestore, pertanto, è il solo ed unico soggetto legittimato ad intervenire sull'apparecchio di misura che non potrà in alcun modo e per nessuna finalità essere manomesso dal Cliente.
 4. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente e qualunque operazione da parte sua, destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale e le sanzioni previste, comporta la sospensione immediata dell'erogazione fino alla regolarizzazione dell'impianto.
 5. Il Cliente è il consegnatario dei apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni. Nel caso di guasti o manomissioni il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, che provvederà alle relative riparazioni. Se l'intervento del Gestore dovesse comportare la sostituzione del contatore, il costo dello stesso sarà a carico del cliente.
 6. In caso di sostituzione del contatore, al Cliente sarà addebitato il consumo rilevato all'atto della sostituzione; se il contatore risulta illeggibile la determinazione del consumo sarà effettuata in base alla media di quello rilevato negli ultimi 3 anni; ove non sussistano dati storici, il consumo sarà calcolato su quelli medi ricavabili da analogo tipo di utenza.
 7. Il tipo ed il calibro del contatore sono stabiliti dal Gestore in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto, nonché al diametro della tubazione di adduzione esistente.
 8. Il Cliente può richiedere la verifica del funzionamento del contatore. Se dovesse essere accertato il cattivo funzionamento dell'apparecchio, il Gestore provvederà alla sostituzione dello stesso ed alla proporzionale rettifica del consumo. Se il funzionamento del misuratore risulti regolare, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, saranno addebitate al Cliente le spese di verifica così come determinate dal Gestore.

Art. 17 - Misurazione e controllo degli scarichi

1. Per le somministrazioni integrate si procederà alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base della valutazione dei volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento;

Art. 18 - Proprietà e manutenzione delle condotte

1. Tutte le condotte installate in proprietà pubbliche o private, costruite dal Gestore o da altri enti pubblici o costruite da privati con finanziamento o contributo pubblico, nonché i misuratori o contatori ovunque installati sono di proprietà del Gestore, che provvede alla loro manutenzione.
2. Sono private le condotte ed ogni opera accessoria costruite a propria cura e spese da privati nonché le condotte installate dopo i misuratori.
3. Nei confronti delle condotte private realizzate in suolo pubblico il Gestore ha l'incontestabile facoltà di renderle comuni ad altri Clienti, provvedendo ai relativi allacciamenti senza richiedere alcuna autorizzazione ai rispettivi proprietari e fissando l'indennità da corrispondere a questi dai nuovi Clienti.
4. Sono a totale carico dei Clienti le riparazioni di guasti sulle condotte private. Nel caso in cui i privati tenuti alla riparazione non vi provvedano con la necessaria urgenza, causando perdita d'acqua potabile o di acque reflue, il Gestore provvede direttamente alla riparazione con addebito delle relative spese nei confronti dei privati inadempienti.
5. Le condotte private collocate in proprietà pubblica diventano di proprietà del Gestore nel caso in cui, a fronte dell'intervento sostitutivo di cui al comma che precede, i proprietari optino per la cessione dell'impianto in luogo del rimborso spese ovvero nel caso in cui il Gestore provveda alla manutenzione in modo continuativo per inadempienza dei proprietari.

Art. 19 - Acquedotto rurale

1. L'acquedotto rurale è quello che serve i fabbricati situati all'esterno del centro abitato ed è soggetto alle stesse norme regolamentari stabilite per quello urbano, approvate col presente regolamento.
2. L'approvvigionamento dell'acquedotto rurale avviene esclusivamente con l'acqua eccedente il fabbisogno del centro abitato. Per consentire l'approvvigionamento del centro abitato nei periodi di carenza idrica, l'erogazione dell'acquedotto rurale può essere interrotta senza che questo possa dare luogo a risarcimenti di alcun genere.

CAPO IV - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Art. 20 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è lo strumento per consentire la realizzazione di adeguati livelli di servizio, per sostenere conseguenti programmi di investimento nell'equilibrio di bilancio, per ottenere il contenimento dei costi al consumo e il miglioramento dell'efficienza della gestione e la tutela dell'interesse dell'utenza.
2. La tariffa, definita secondo il Metodo Normalizzato approvato con D.M. 1.8.1996, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è riscossa dal Gestore. La tariffa è remunerativa dei costi del servizio e degli investimenti eseguiti.
3. La tariffa è articolata in tre fasce:
 - Fascia 1 - Tariffa agevolata: è prevista esclusivamente per i primi 36 mc pro capite per ogni componente del nucleo familiare risultante dalla situazione di famiglia anagrafica.
 - Fascia 2 - Tariffa di base:
 - a) uso domestico residente, per la parte eccedente i 36 e fino a 72 mc pro capite per ogni componente del nucleo familiare risultante dalla situazione di famiglia anagrafica;
 - b) uso domestico non residente, per il consumo fino a 72 mc. per utenza;
 - c) uso diverso dai precedenti, per il consumo fino a 400 mc. per utenza
 - Fascia 3 - Tariffa maggiorata: è prevista per le seguenti utenze:
 - a) uso domestico residente, per la parte eccedente i 72 mc pro capite per ogni componente del nucleo familiare risultante dalla situazione di famiglia;
 - b) per la parte eccedente i 72 mc per le utenze ad uso domestico non residente;
 - c) per la parte eccedente i 400 mc per ogni utenza diversa da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b).
4. Per conseguire i risultati di cui al comma 1, il Gestore ha facoltà di modificare le tariffe in qualsiasi momento. Le nuove tariffe si intendono accettate dai clienti e applicabili di diritto.

Art. 21 - Rilevazione dei consumi

1. La lettura dei contatori viene effettuata almeno una volta all'anno. Il Cliente ha l'obbligo di consentire l'accesso al personale del Gestore, per il rilievo dei consumi, in qualsiasi momento.
2. Il consumo desunto dalla lettura del contatore dovrà essere immediatamente verificato dal Cliente, che dovrà controfirmare la ricevuta per accettazione.

3. Qualora il titolare della fornitura non sia presente, l'incaricato del Gestore rilascerà apposito avviso con l'indicazione del consumo rilevato; il Cliente, verificato il consumo rilevato, potrà proporre osservazioni entro dieci giorni dalla data di lettura. Decorso tale termine non sarà ammesso alcun ricorso in merito alla lettura rilevata e comunicata.
4. Nei casi di manomissione, guasti o non leggibilità del misuratore, da attribuirsi a colpa del Cliente, il consumo è determinato con le modalità previste all'art.16, comma 6; quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Gestore con accertamenti tecnici insindacabili.
5. I misuratori possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno.

Art. 22 - Fatturazione

1. Il corrispettivo del servizio è fatturato al Cliente con cadenza annuale. La bolletta, oltre ai dati attinenti al titolare del contratto, conterrà i seguenti elementi:
 1. L'indirizzo dell'utenza
 2. Il periodo a cui si riferisce il consumo
 3. I dati relativi alla lettura effettuata
 4. Le modalità di calcolo del corrispettivo e la tipologia di tariffa applicata
 5. la data di scadenza del pagamento

Art. 23 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità indicate in fattura, entro la data di scadenza delle bollette.
2. Se l'importo della bolletta è superiore ad € 150,00 il Cliente potrà chiedere di frazionare il pagamento in rate da € 100,00 più una per la frazione residua.
3. Decorso i trenta giorni successivi alla scadenza, all'importo originario della bolletta sarà applicata una maggiorazione del 10%; inoltre saranno addebitati, rapportati al periodo di effettivo ritardo, gli interessi di mora nella misura degli interessi legali previsti dal codice civile nonché le eventuali spese di notifica.
4. In caso di contestazioni per errori materiali sull'importo fatturato il Cliente può presentare reclamo al Gestore entro un termine non superiore a 10 giorni dalla scadenza della bolletta. La presentazione del reclamo produce la sospensione dei termini di pagamento della bolletta fino alla risposta del Gestore che annulla, conferma o modifica la fatturazione stabilendo un nuovo termine per il pagamento.

Art. 24 - Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) Per le infrazioni all'art 4, commi 4 e 6: sanzione da euro 50,00 ad euro 150,00.
 - b) Per le infrazioni all'art 4, comma 5, e all'art. 13, comma 1, lettera c): sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00.
 - c) Per le infrazioni all'art. 13, comma 1, lettere a) -b) -h): oltre all'interruzione del servizio ed al risarcimento dei danni, sarà applicata la sanzione da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
 - d) Per la mancata osservanza delle prescrizioni generali, di cui all'art. 14, e dei divieti e prescrizioni tecniche, di cui all'art. 15, oltre alla possibilità di interruzione della fornitura fino ad avvenuto adeguamento degli impianti alla norme previste dal presente Regolamento, sarà applicata la sanzione da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 200,00.

Art. 25 - Norme finali

1. Quanto contenuto nel presente regolamento esplica piena efficacia anche nei confronti dei Clienti preesistenti che ne riconoscono a tutti gli effetti la validità con la tacita, accettata e continuata fornitura, senza l'adozione di alcun atto formale.
2. Il *Regolamento per la distribuzione dell'acqua agli utenti*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30/06/1999 è abrogato.
3. Per ogni controversia dipendente da violazione, applicazione ed interpretazione del presente Regolamento il foro competente è l'Autorità Giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

Art.26 –Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Comunale, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione.